Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 30 marzo 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto in data 16 marzo 1974 il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso, l'on. dott. Adolfo Sarti, senatore della Repubblica e con altro decreto, nella stessa data del 16 marzo 1974, sono stati nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli onorevoli avv. Gianuario Carta, deputato al Parlamento e avv. Guglielmo Nucci, deputato al Parlamento;

agli Affari esteri, gli onorevoli Cesare Bensi, deputato al Parlamento, Luigi Granelli, deputato al Parlamento e dott. prof. Mario Pedini, deputato al Parlamento;

all'Interno, gli onorevoli dott. Bruno Lepre, senatore della Repubblica, dott. Umberto Righetti, deputato al Parlamento e dott. Vincenzo Russo, deputato al Parlamento;

alla Grazia e giustizia, l'on. avv. Erminio Pennacchini, deputato al Parlamento;

al Bilancio e programmazione economica, l'on. avvocato Tommaso Morlino, senatore della Repubblica;

alle Finanze, gli onorevoli dott. Giuseppe Amadei, deputato al Parlamento, dott. Salvatore Lima, deputato al Parlamento e avv. Giuseppe Macchiavelli, deputato al Parlamento;

al Tesoro, gli onorevoli Renato Colombo, senatore della Repubblica, dott. Francesco Fabbri, deputato al Parlamento, avv. Ernesto Pucci, deputato al Parlamento e avv. Dante Schietroma, senatore della Repubblica;

alla Difesa, gli onorevoli dott. Lucio Mariano Brandi, deputato al Parlamento e dott. Vito Lattanzio, deputato al Parlamento;

alla Pubblica istruzione, gli onorevoli dott. professore Alberto Bemporad, deputato al Parlamento, avv. professore Vito Vittorio Lenoci, deputato al Parlamento e dott. prof. Francesco Smurra, senatore della Repubblica;

ai Lavori pubblici, gli onorevoli rag. Gian Aldo Arnaud, deputato al Parlamento e avv. Salvatore Cottoni, deputato al Parlamento;

all'Agricoltura e foreste, gli onorevoli dott. Arcangelo Lobianco, deputato al Parlamento e avv. Elvio Alfonso Attilio Salvatore, deputato al Parlamento;

ai Trasporti e aviazione civile, l'on. Sebastiano Vincelli, deputato al Parlamento;

alle Poste e telecomunicazioni, gli onorevoli Renato Massari, deputato al Parlamento e Mario Vignola, senatore della Repubblica;

all'Industria, commercio e artigianato, gli onorevoli Giuseppe Averardi, senatore della Repubblica, avvocato Giuseppe Di Vagno, deputato al Parlamento e Antonio Mario Franco Mazzarino, deputato al Parlamento;

al Lavoro e previdenza sociale, gli onorevoli professoressa Tina Anselmi, deputato al Parlamento, Onorio Cengarle, senatore della Repubblica e dott. Bruno Corti, deputato al Parlamento;

al Commercio con l'estero, gli onorevoli dott. Giulio Orlando, senatore della Repubblica e dott. Stefano Servadei, deputato al Parlamento;

alla Marina mercantile, l'on. Antonio Caldoro, deputato al Parlamento;

alle Partecipazioni statali, l'on. dott. Francesco Principe, deputato al Parlamento;

alla Sanità, l'on. prof. Alberto Spigaroli, senatore della Repubblica;

al Turismo e spettacolo, l'on. avv. Giuseppe Fracassi, senatore della Repubblica.

(2685)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1973, n. **1046.**

Prelevamento di L. 6.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi per l'esercizio 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 27 febbraio 1973, n. 18, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1973, nel quale sono compresi — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi di cui all'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 6.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

Detto ammontare dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 511 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1973 ed iscriversi per la corrispondente somma al capitolo 191 « Compra tabacchi, ecc. » del corrispondente stato di previsione della spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1973

LEONE

COLOMBO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 32. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1974, n. 79.

Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1966, n. 1351;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414, 5 dicembre 1966, n. 1351 e 2 agosto 1967, n. 663, le voci numeri 5, 6, 7, 9 e 32 sono sostituite dalle seguenti:

5. — *Cartoline illustrate* con qualsiasi numero di parole . . L. 40
6. — *Biglietti di visita* . . . . » 40
7. — *Stampe augurali* . » 40
9. — *Partecipazioni* di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa . . . » 40
32. — *Diritto di espresso*, oltre la francatura ordinaria: per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . . » 250

Art. 2.

La soprattassa di trasporto aereo per gli invii L.C. (lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento), di cui alla lettera *a*) della voce n. 29 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, numero 1414, 5 dicembre 1966, n. 1351 e 2 agosto 1967, numero 663, è soppressa.

Art. 3.

Nella tabella n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663, le voci numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:

1. — *Telegrammi ordinari*, privati e di Stato a pagamento, con un minimo di 16 parole . . . . L. 1.000
per ogni parola in più . . . . . . » 25

2. — *Telegrammi urgenti*, privati e di Stato a pagamento, con un minimo di 16 parole . . . . L. 2.000
per ogni parola in più . . . . . . » 50

3. — *Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari*:
tassa fissa . . . . » 1.000
per ogni parola aggiunta dal mittente » 25

4. — *Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti*:
tassa fissa . . . . » 2.000
per ogni parola aggiunta dal mittente » 50

5. — *Fonotelegrammi* privati e di Stato a pagamento, con un massimo di 16 parole, accettati dai P.T.P. espressamente autorizzati » 1.000

Art. 4.

Nella tabella n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663, le voci 6 (telegrammi lampo) e 7 (telegrammi lettera notturni) sono soppresse.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — TOGNI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 51. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973.

Ricostituzione del consiglio consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1963, con il quale venne disposta la ricostituzione del consiglio consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti, per il quadriennio 1963-67;

Visto il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968 di ricostituzione del consiglio consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti per il quadriennio 1968-72;

Ritenuto che, a norma dell'art. 9 sopracitato, occorre provvedere alla innovazione del predetto consiglio consultivo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il consiglio consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti, per la durata di un quadriennio a partire dalla data del presente decreto, è costituito come segue:

Bottalico dott. Michele, direttore generale della bonifica e della colonizzazione, membro di diritto;

Stupazzoni dott. Giorgio, direttore generale della produzione agricola, membro di diritto;

Marcucci dott. Ernesto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

D'Emilio dott. Mattia, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Scarano avv. Vincenzo, Piperno comm. Edmondo, Rossetti dott. Vincenzo, Svidercoski dott. Alberto, Pastorino rag. Bruno e Dallamano avv. Wando, in qualità di esperti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1973

LEONE

FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1974
Registro n. 3 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 274

(2493)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1972.

Nuove piante organiche e denominazioni delle qualifiche del personale appartenente a ciascun ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775 che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249 concernente la delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Attesa la necessità di specificare le piante organiche e la denominazione delle qualifiche del personale appartenente a ciascun ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in conformità di quanto disposto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Accertato che alla data del 12 dicembre 1972 gli ispettori generali in attività di servizio nel ruolo del personale amministrativo erano ventitre e che la dotazione organica della qualifica di direttore capo era di sessanta unità; che nel ruolo del personale sanitario gli ispettori generali sanitari in attività di servizio erano due e che la dotazione organica della qualifica di direttore capo sanitario era di otto unità; che nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario era in attività di servizio un solo funzionario; che nel ruolo del personale del servizio sociale non trovavasi in attività di servizio alcun funzionario con qualifica di ispettore generale, mentre la dotazione organica della qualifica di direttore capo era costituita da sei unità;

Considerato che, alla data del 12 dicembre 1972, erano cessati dal servizio, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, otto funzionari del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva siccome ex combattenti, per cui si rende necessario portare in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo suddetto, un corrispondente numero di posti;

Visto l'art. 63 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Le piante organiche e la denominazione delle qualifiche del personale dei singoli organici delle carriere direttive dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sono, a decorrere dal 12 dicembre 1972, stabilite come indicate nelle allegate tabelle *A*, *B*, *C* e *D*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1974
Registro n. 7, *foglio n.* 217

TABELLA *A*

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Quadro 1

RUOLO AD ESAURIMENTO

Qualifica	Dotazione organica
Ispettore generale	19
Direttore capo	18
	37

Quadro 2

DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE INFERIORI A PRIMO DIRIGENTE

Parametri	Qualifica	Dotazione organica
530, 487, 455, 426, 387	Direttore capo aggiunto	58
307	Direttore	173
257, 190	Vice direttore	
		231

TABELLA *B*

RUOLO DEL PERSONALE SANITARIO

Quadro 1

RUOLO AD ESAURIMENTO

Qualifica	Dotazione organica
Ispettore generale sanitario	3
Direttore capo sanitario	2
	5

Quadro 2

DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE INFERIORI A PRIMO DIRIGENTE

Parametri	Qualifica	Dotazione organica
530, 487, 455, 426, 387	Direttore capo sanitario aggiunto	9
307	Direttore sanitario	26
257, 218	Medico	
		35

TABELLA *C*

RUOLO DEL PERSONALE ISPETTIVO TECNICO INDUSTRIALE ED AGRARIO

Quadro 1

RUOLO AD ESAURIMENTO

Qualifica	Dotazione organica
Ispettore tecnico industriale ed agrario	—

Quadro 2

DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE INFERIORI A PRIMO DIRIGENTE

Parametri	Qualifica	Dotazione organica
530, 426, 387, 307, 257	Ispettore tecnico industriale ed agrario	2

TABELLA *D*

RUOLO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE

Quadro 1

RUOLO AD ESAURIMENTO

Qualifica	Dotazione organica
Ispettore generale	1
Direttore capo	1
	2

Quadro 2

DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE INFERIORI A PRIMO DIRIGENTE

Parametri	Qualifica	Dotazione organica
530, 487, 455, 426, 387	Direttore capo aggiunto	10
307	Direttore	28
257, 190	Vice direttore	
		38

(2497)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1973.

Modificazione alle tariffe postali per l'interno per le spedizioni di libri fatte direttamente dalle case editrici o librarie.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 98 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 28 luglio 1965;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1966;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 agosto 1967;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 4 del decreto ministeriale 22 luglio 1965, nel testo modificato dall'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1965 e dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 1967, è sostituito dal seguente:

« Per i pieghi di libri spediti, per l'interno, sottofascia direttamente dalle case editrici o librarie, a ciò autorizzate, è concessa una riduzione del 50% sulla tariffa delle stampe non periodiche.

Per i pacchi contenenti libri spediti direttamente dalle case editrici o librarie è concessa una riduzione di tariffa nella misura del 50%.

Il diritto di raccomandazione per i pieghi di libri spediti, per l'interno, sottofascia direttamente dalle case editrici o librarie, a ciò autorizzate, e il diritto di assegno per le spedizioni di libri mediante pieghi sottofascia e mediante pacchi postali fino al peso di 20 kg. effettuate dalle case editrici o librarie, limitatamente ai valori non eccedenti L. 30.000, sono ridotti del 50% ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1973

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974
Registro n. 22 Poste e telecom., foglio n. 400

(2637)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1974.

Modificazioni di alcune voci tariffarie postali per l'estero.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione postale universale, stipulata a Tokyo il 14 novembre 1969, e relativo protocollo finale, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1971, n. 1433;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 28 luglio 1965;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 dell'11 agosto 1965;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1966;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 19 novembre 1966;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 agosto 1967;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 dell'11 marzo 1971;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella n. 2 allegata al decreto ministeriale 22 luglio 1965, e successive modificazioni, sono sostituite le seguenti voci:

1. — *Lettere* (1)

fino a 20 grammi	L.	90
da oltre 20 grammi fino a 50 grammi	»	150
da oltre 50 grammi fino a 100 grammi	»	200
da oltre 100 grammi fino a 250 grammi	»	500
da oltre 250 grammi fino a 500 grammi	»	950
da oltre 500 grammi fino a 1000 grammi	»	1.600
da oltre 1000 grammi fino a 2000 grammi	»	2.600

3. — *Cartoline di Stato e dell'industria privata* (1) . . . . L. 55

4. — *Cartoline illustrate*:

con la sola firma, e con non più di 5 parole di convenevoli, data e firma del mittente L. 40

5. — *Biglietti di visita*:

con non più di 5 parole di convenevoli . L. 40

6. — *Partecipazioni* di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa . . . . L. 40

7. — *Stampe*:

fino a 50 grammi	L.	40
da oltre 50 grammi fino a 100 grammi	»	60
da oltre 100 grammi fino a 250 grammi	»	120
da oltre 250 grammi fino a 500 grammi	»	200
da oltre 500 grammi fino a 1000 grammi	»	350
da oltre 1000 grammi fino a 2000 grammi	»	600
per ogni 1000 grammi o frazione in più	»	300

— stampe, spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1000 grammi o frazione . . . L. 300

— stampe a tariffa ridotta:

a) per i giornali e scritti periodici, da chiunque spediti, pubblicati in Italia e rispondenti alle condizioni richieste dal regolamento interno per usufruire della tariffa ridotta con esclusione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, delle stampe commerciali come cataloghi, listini di prezzi, pagine pubblicitarie aggiunte ai giornali ed agli scritti periodici;

b) per i libri, opuscoli, carte da musica e carte geografiche, purchè non contengano alcuna pubblicità all'infuori di quella che figura sulla copertina o sulle pagine di custodia:

fino a 50 grammi	L.	20
da oltre 50 grammi fino a 100 grammi	»	30
da oltre 100 grammi fino a 250 grammi	»	60

---

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco sono stabilite le seguenti tariffe:

Lettere:

di peso fino a 20 grammi	L.	50
da oltre 20 grammi fino a 100 grammi	»	100

Per le lettere di peso superiore a 100 grammi si applica la tariffa internazionale per il peso totale.

Cartoline di Stato e dell'industria privata con corrispondenza . . . . L. 40

Nei rapporti con il Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi sono stabilite le seguenti tariffe:

Lettere di peso fino a 20 grammi . . . . . . L. 50

Per le lettere di peso superiore a 20 grammi si applica la tariffa internazionale per il peso totale.

Cartoline di Stato e dell'industria privata con corrispondenza . . . . L. 40

da oltre 250 grammi fino a 500 grammi L. 100
da oltre 500 grammi fino a 1000 grammi » 175
da oltre 1000 grammi fino a 2000 grammi » 300
per ogni 1000 grammi o frazione in più . » 150

— stampe, spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1000 grammi o frazione . . . L. 150

9. — *Pacchetti postali*:

fino a 100 grammi . . . . . L. 100
da oltre 100 grammi fino a 250 grammi » 200
da oltre 250 grammi fino a 500 grammi » 350
da oltre 500 grammi fino a 1000 grammi » 650

10. — *Abbonamenti a giornali*:

tassa di spedizione: 50 % della tassa normale delle stampe dirette all'estero.

11. — *Diritto di espresso*, oltre la francatura ordinaria . . L. 250
— per ogni sacco speciale . . . . » 1.250

Art. 2.

Nella tabella n. 2 allegata al decreto ministeriale 22 luglio 1965, e successive modificazioni, la voce n. 8, campioni di merci, è soppressa.

Art. 3.

Nella rubrica « Limiti di peso » della tabella n. 2 allegata al decreto ministeriale 22 luglio 1965, e successive modificazioni, il limite di peso per le stampe è ridotto da kg. 3 a kg. 2. Per i pieghi contenenti libri il limite di peso resta stabilito in kg. 5.

Per le cartoline illustrate e i biglietti di visita il limite massimo di peso è stabilito in gr. 15.

Per le partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa il limite massimo di peso è stabilito in gr. 20.

Art. 4.

Nella rubrica « Dimensioni massime » della tabella n. 2 allegata al decreto ministeriale 22 luglio 1965, e successive modificazioni, la dimensione massima degli aerogrammi aperti e chiusi è stabilita nella misura unica di cm. 11 × cm. 22 e tale che la lunghezza sia uguale o superiore alla larghezza moltiplicata per la $\sqrt{2}$.

Per le cartoline illustrate e i biglietti di visita la dimensione massima stabilita in cm. 15 × cm. 10,5.

Per le partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa la dimensione massima è stabilita in cm. 23,5 × cm. 12, tolleranza in più mm. 2.

Art. 5.

Nella rubrica « Dimensioni minime » della tabella n. 2 allegata al decreto ministeriale 22 luglio 1965 e successive modificazioni, le dimensioni minime per le corrispondenze di qualsiasi specie sono stabilite in centimetri 14 × cm. 9 con una tolleranza di mm. 2. Se gli invii sono di dimensioni inferiori è necessario che siano muniti di una etichetta rettangolare in cartone o cartoncino resistente le cui dimensioni non siano inferiori a cm. 10 × cm. 7.

Art. 6.

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974
Registro n. 22 Poste e telecom., foglio n. 399

(2638)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neuroval » della ditta Prodotti farmaco vitaminici di Genova (Decreto di revoca n. 4383/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 29 gennaio 1954 con il quale venne registrata al n. 916 la specialità medicinale denominata « Neuroval » a nome della ditta Prodotti farmaco vitaminici con sede in Genova, via Nizza, 8, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neuroval » nella preparazione flacone × g. 180, registrata al n. 916 in data 29 gennaio 1954 a nome della ditta Prodotti farmaco vitaminici di Genova.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2514)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tioscorbina » della ditta Aldo Asti di Milano (Decreto di revoca n. 4375/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 4 ottobre 1948 con il quale venne registrata al n. 1559 la specialità medicinale denominata « Tioscorbina » a nome della ditta Aldo Asti, con sede in Milano, via Castelmorrone, 28, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tioscorbina », nelle preparazioni (fiale 10 × 4 cc. + 1 cc.) e (fiale 5 × 9 cc. + 1 cc.), registrata al n. 1559 in data 4 ottobre 1940 a nome della ditta Aldo Asti di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2515)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Keratos » sciroppo, della ditta Farmaceutici Nistri di Pisa (Decreto di revoca n. 4374/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1960 con il quale venne registrata al n. 16209 la specialità medicinale denominata « Keratos » sciroppo a nome della ditta Farmaceutici Nistri con sede in Pisa, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Keratos » sciroppo, registrata al numero 16209 in data 20 aprile 1960 a nome della ditta Farmaceutici Nistri di Pisa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Pisa è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2516)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1974.

Proroga al 31 dicembre 1974 del regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione di alcuni prodotti petroliferi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1971, concernente la tabella delle merci soggette ad autorizzazione particolare all'esportazione;

Visto il decreto interministeriale del 6 ottobre 1973 con il quale è stata sottoposta al regime dell'autorizzazione ministeriale l'esportazione definitiva di oli da gas e di oli medi;

Visto il decreto interministeriale del 12 novembre 1973 con il quale è stata sottoposta al regime dell'autorizzazione ministeriale l'esportazione definitiva di oli leggeri e di oli pesanti;

Visto il decreto interministeriale del 1° dicembre 1973 con il quale è stata sottoposta al regime dell'autorizzazione ministeriale l'esportazione definitiva di gas di petrolio liquefatto e di altri prodotti derivati;

Ritenuta la necessità di mantenere il regime delle autorizzazioni per le esportazioni dei prodotti petroliferi in relazione al permanere delle difficoltà di approvvigionamento del mercato nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono prorogati fino al 31 dicembre 1974 i succitati decreti interministeriali del 6 ottobre 1973, del 12 novembre 1973, del 1° dicembre 1973, validi sino al 31 marzo 1974, con i quali sono state sottoposte ad autorizzazione ministeriale le esportazioni dei seguenti prodotti petroliferi, distinti per voci doganali corrispondenti a quelle della nuova tariffa dei dazi doganali aggiornata al 1° gennaio 1974:

oli da gas (v.d. 27.10 C I - codice 510 - 530 - 591 - 595);

oli medi (v.d. 27.10 B - codice 310 - 330 - 340 - 380 - 390);

oli leggeri (v.d. 27.10 A - I - II - III - codice 111 - 114 - 117 - 131 - 134 - 137 - 150 - 170 - 210 - 250 - 290);

oli pesanti (v.d. 27.10 C - II - codice 610 - 630 - 691 - 694 - 695 - 696 - 697);

gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi (v.d. 27.11 A I - II - codice 030 - 050 - B - I - codice 110 - 130 - 190);

oli greggi (v.d. 27.07 A I - II - codice 110 - 190);

benzoli, toluoli, xiloli, nafta solvente, prodotti analoghi e frazioni di testa solforante degli oli greggi (v.d. 27.07 B I - II - codice 210 - 230 - 250 - 281 - 285 - 310 - 330 - 350 - 371 - 375 - 390).

Art. 2.

Le autorizzazioni per le esportazioni destinate verso i Paesi membri della Comunità economica europea saranno accordate in via automatica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1974

Il Ministro per il commercio estero
MATTEOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per le partecipazioni statali
GULLOTTI

Il Ministro per le finanze
TANASSI

(2731)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1974.

Limite di contaminazione da mercurio dei prodotti alimentari della pesca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1971, concernente il limite di contaminazione da mercurio del pesce e degli altri prodotti alimentari della pesca di provenienza estera;

Visti i decreti ministeriali 21 dicembre 1972 e 6 settembre 1973, concernenti la proroga del termine di efficacia del provvedimento sopra indicato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Considerato che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche sulla tossicità del mercurio per l'organismo umano, appare opportuno ridurre la quantità che ne viene assunta attraverso l'alimentazione entro un limite di salvaguardia calcolato con larga prudenza, e che alla cennata riduzione può provvedersi adottando misure cautelative nei confronti dei prodotti alimentari a più alto indice di contaminazione;

Ritenuto che il limite, per i prodotti alimentari della pesca, può essere fissato in 0,7 milligrammi per kg;

Attesochè, per quanto riguarda i prodotti della pesca provenienti dall'estero, è stato chiesto da parte della Comunità economica europea che venga riservato ai prodotti degli altri Paesi membri lo stesso trattamento previsto per quelli di produzione nazionale, per cui il sopracitato decreto ministeriale 14 dicembre 1971 può essere ulteriormente prorogato soltanto nei confronti dei prodotti di importazione dai Paesi terzi;

Ritenuto di doversi conformare al parere del Consiglio superiore di sanità per quanto riguarda i prodotti nazionali freschi;

Ritenuto di dovere assoggettare a limitazione gli squali ed il pesce spada congelati, mentre la limitazione non appare necessaria per i prodotti di utilizzazione industriale (inscatolati, surgelati e comunque conservati) in quanto o appartengono a specie scarsamente contaminate o provengono nella quasi totalità da Paesi terzi e sono già assoggettati a controllo all'atto dell'importazione;

Ritenuto di assimilare ai prodotti nazionali quelli di origine comunitaria;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Decreta:

Art. 1.

Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca, provenienti da Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, sono ammessi all'importazione, purché il mercurio in essi contenuto non superi il limite di 0,7 milligrammi per kg.

Art. 2.

Il limite di cui all'articolo precedente si applica agli squali ed al pesce spada congelati, di origine nazionale e comunitaria.

Art. 3.

Nei confronti dei prodotti di cui ai precedenti articoli si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 14 dicembre 1971, citato nelle premesse.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

(2775)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 16/1974. Applicazione del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 24 luglio 1973, n. 427, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 496;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 febbraio 1974;

Considerato che le richieste di adeguamento dei prezzi presentate dalle imprese produttrici ed importatrici o dalle rispettive organizzazioni, ai sensi dell'art. 5 sopracitato risultano esposte in modo tale da non potersi accertare le reali situazioni di mercato, dirette e indirette;

Considerato che l'accertamento predetto potrà essere effettuato sulla base di domande che siano scaglionate nel tempo e diffuse territorialmente;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1) Le domande presentate dalle imprese indicate nell'allegato *A*, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 496, vengono respinte per le considerazioni riportate nelle premesse.

2) Agli adeguamenti di prezzo richiesti dalle imprese indicate nello stesso allegato *A*, ove risulti necessario, sarà provveduto, per settori merceologici, nell'ambito delle direttive del C.I.P.E.

3) L'allegato *A* fa parte integrante del presente provvedimento.

Roma, addì 29 marzo 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

ALLEGATO *A*

Posizione	Ditta
820	Unil-It - Sez. Althea - Prod. alim. cons. - Milano
392	Pastificio Zaffiri - Pasta alim. - Sora
29	Pastif. Pezzullo - Pasta alim. - Eboli
503	Nuovo Pastif. S. Antonio - Pasta alim. - Carolei
636	Martino Andrea - Pasta alim. - Campobasso
1037	Andrisani F.lli - Pasta alim. - Matera
452	Pasta Mascarino - Pasta alim. - Castello d'Argile
128	Pastif. Fazzini P. - Pasta alim. - Porto d'Ascoli
1079	Ioannilli & Meloni - Pasta alim. - Rieti
0042	Assoc. dei commercianti nella provincia di Reggio Emilia - Reggio Emilia - Per i propri associati - Vini
917	Soc. Ital. Prod. Arena - Pollame macellato - Sommacampagna
733	Panigal - Prod. alim. cons. - Bologna
282	Ilpa - Pasta alim. - Cagliari
268	Rettori D. - Pasta alim. - Chiusi Scalo
1080	Pastif. La Casalinga di Bozzetti - Pasta alim. - Vicobellignano di Casalmaggiore
264	De Cecco F.lli - Pasta alim. - Fara S. Martino
870	Salumif. Ginestreto - Prod. alim. cons. - Ginestreto
613	F.lli Mutti - Prod. alim. cons. - Basilicanova di Parma
0044	Unione Ital. Fabbricanti Birra e Malto - Roma - Birra - Per i propri associati
003	A.I.I.P.A. - Surgelati - Milano - Per i propri associati
540	Puglisi Ind - Pasta alim. - Milazzo
657	Scarso Rosario - Pasta alim. - Ragusa
90	Tomadini Angelo - Pasta alim. - Pordenone
440	Soc. Ind. Giglia S.p.A. - Pasta alim. - Campobello di Licata
671	S.A.M.P.S. Molino e Pastif. Saccense - Pasta alim. Sciacca
881	Ferrara S.p.A. - Pasta alim. - Lercara Friddi
1086	Flovilla Gemma - Vino - Montecalvo Irpino
1085	Cantina Soc. di Miglianico - Vino - Miglianico
0021	Ass. Naz. Ind. Saponeria e Deterg. e dei Prod. d'Igiene - Saponi da bucato - Roma - Per i propri associati
163	Milupa Ital - Prod. dietetici - Padova
337	Bauer E. & A. - Prod. alim. cons. - Trento
1088	Repossi Igino - Vino - Casteggio
65	Pastif. Agostini - Pasta alim. - Borgo S. Lorenzo
335	Pasta Nosari - Pasta alim. - Piadena
286	Alimont Sett. De Rica - Prod. alim. cons. - S. Polo di Podenzano
38	Barilla - Pasta alim. - Parma
189	Russo Mario - Prod. alim. cons. - S. Antonio Abate
376	« La Gotica » di Russo A. - Prod. alim. cons. - S. Antonio Abate
55	Pastif. Sama di Maceroni B. - Pasta alim. - Roma
21	Molini e Pastifici - Pasta alim. - Ascoli Piceno
294	« La Reale » di Russo G. - Prod. alim. cons. - S. Giovanni a Teduccio
459	Saviano Pasquale - Prod. alim. cons. - S. Valentino Torio
1090	Viset - Saponi - Milano
664	Pastif. F.lli Rosiello - Pasta alim. - Benevento
334	Pastif. Umbro di A. Calvi - Pasta alim. - Foligno
462	Pastif. Ambra di Puglia - Pasta alim. - Bari
231	Pastif. Bianchi - Pasta alim. - Levanto
208	Pastif. Costa Virgilio - Pasta alim. - Cagliari
998	Chimica Rastignano - Detersivi - Bologna
185	Pastif. Virtus di Renzi e Armellini - Pasta alim. - S. Benedetto del Tronto
127	Palmioli & Iannini - Pasta alim. - Porto d'Ascoli
107	G. Farini - Pasta alim. - S. Benedetto del Tronto
1093	Pastif. Del Verde - Pasta alim. - Fara S. Martino
239	S.A.I.A.C.E. - Prod. alim. cons. - Monselice
742	Saponerie Mario Fissi - Saponi - Scandicci
768	Paudice Giovanni - Prod. alim. cons. - S. Giovanni a Teduccio
336	Molino e Pastif. De Cecco - Pasta alim. - Pescara
643	Leonardi Molini e Pastif. - Pasta alim. - Acireale
227	Pastif. Oleif. Manginif. Bianconi - Pasta alim. - Bastardo
460	Molino e Pastif. Jolly - Pasta alim. - Castello di Godego
114	Baldoni Alfredo - Pasta alim. - Grottammare
315	S. Giorgio - Pasta alim. - Licata
1094	Surgelati Madero - Prod. Surgelati - Pieve a Neviole
1095	Fontanella - Detersivi - Piacenza
1100	Liciano Iannone - Pasta alim. - Atessa
601	Gambardella G. - Prod. alim. cons. - Nocera Inferiore
878	Ditta Carlo D'Arpa - Pasta alim. - Palermo
150	Carmine Russo - Pasta alim. - Cicciano
861	Fratelli Strano - Pasta alim. - Giarre
958	Fratelli Bernardo - Pasta alim. - Boiano
236	Pastif. Castiglioni - Pasta alim. - Magenta
82	Pastif. Marconina - Pasta alim. - Reggio Emilia
45	Unione Nazion. dell'Avicoltura - Pollame macellato - Roma - Per i propri associati
0021	Assoc. Naz. Ind. della Saponeria e della Detergenza e dei Prod. d'Igiene e Ass. Naz. Ind. Chimica Gruppo della Detergenza - Saponi da toeletta - Roma - Milano - Per i propri associati
653	Ditta Coop. Sicil Moli-Past - Pasta alim. - Lentini
946	Monteferrante G. - Pasta alim. - Vasto

Posizione	Ditta
164	Canale F. - Pasta alim. - Reggio Calabria
992	Morra & C. Barolo - Vini - Torino
816	Rossi Zaccaria - Prod. alim. cons. - Scandicci
121	Saipa - Pasta alim. - Castel di Lama
226	Divella - Pasta alim. - Noicattarò
30	Bartolomeo Pesce - Pasta alim. - Sassari
278	Bacchini - Pasta alim. - Lavezzola
996	Cons. Agr. Provinciale - Vini - Ascoli Piceno
756	« Alto Lazio » di Perugini G. - Pasta alim. - Montefiascone
91	F.lli Carlone - Pasta alim. - Campobasso
187	Pastif Millespighe di Carluccio - Pasta alim. - Castelbottaccio
0046	Federvini - Vini - Roma - Per i propri associati
1104	S.V.A.B.A. - Vini e birra - Milano
238	Pastif. Pambuffetti - Pasta alim. - Foligno
73	Angelo Ghigi - Pasta alim. - Rimini
1108	Chiddo Vini - Vini - Bitonto
80	M.A.P. - Pasta alim. - Latina
91	F.lli Carlone - Pasta alim. - Campobasso
171	Pietralata Pastif. - Pasta alim. - Roma
863	Pastif. Riuniti Valle del Platani - Pasta alim. - Casteltermini
137	Bazzanese - Pasta alim. - Zola Predosa
338	Gabola Pasta alim. - Nocera Inferiore
0047	Unione Ital Vini - Vini - Milano - Per i propri associati
883	Giambona A. - Pasta alim. - Isola delle Femmine
602	Paissa - Birra - Torino
602	Paissa - Prod. alim. cons. - Torino
1105	Sella & Mosca - Vini - Alghero
871	Fortezza Pastif - Pasta alim - Villabate
1013	De Luca F.lli - Pasta alim. - Chieti Scalo
180	Panunzio Pastif. - Pasta alim. - Brindisi
656	Fallea Paolo - Pasta alim. - Ribera
188	Bottiglieri Pastif. - Pasta alim. - Roccapiemonte
1106	Bonomelli - Alimenti dietetici - Roma
307	Pastif Triolo - Pasta alim. - Contesse
583	Pastif. Merenda - Pasta alim. - Messina
1108	Umberto Ricca - Vini - Catanzaro
365	Ind. Alim. S. Giuseppe - Pasta alim. - Palermo
170	Wax & Vitale - Prod. alim. cons. - Genova
170	Wax & Vitale - Birra - Genova
212	Industrialpasta - Pasta alim. - Castiglione delle Stiviere
1107	I.V.I - Vini - Corsico
47	Star Alim dietetici - Agrate Brianza
47	Star - Prod. alim. cons. - Agrate Brianza
1110	Superpasta - Pasta alim. - Avola
1109	Standa - Conigli macellati - Milano
790	La Val Trebbia - Prod. alim. cons. - Piacenza
186	Annoni Pietro - Pasta alim. - Fara d'Adda
23	Cogis - Prod. alim. cons. - Milano
0045	Unione Naz. Avicoltura - Pollame macellato - Roma - Per i propri associati
83	Arrigoni - Prod. alim. cons. - Cesena
1040	Curti Riso Riso - Milano
950	Vidal - Saponi - Venezia
1112	Mollura G. - Pasta alim. - Giammoro
63	Sacco - Birra - Torino
1114	Borrescio A - Vini - Lungro
686	Concooper - Sele d'Or - Prod. alim. cons. - Battipaglia
113	Prodotti Adria - Pasta alim. - Adria
113	Prodotti Adria - Alim dietetici - Adria
1115	Agip - Gas in bombole - Roma
003	A.I.I.P.A. - Alim. dietetici - Milano - Per i propri associati
668	Sorrentino - Prod. alim. cons. - Nocera Superiore
229	La Doria - Prod. alim cons. - Angri
203	Mon Jardin - Prod. alim. cons. - Mirandola
1117	Schweppes Italia - Birra - Milano
546	Acsal - Prod. alim. cons. - Lissone
1040	Curti Riso - Riso - Milano
199	F.lli Carli - Olio di oliva - Imperia
495	S. Giuliano - Pasta alim. - L'Aquila
0011	Ass. Naz. Cons. Ittici e delle Tonnare - Prod. alim. cons. - Roma - Per i propri associati
847	Soc. Mellin - Alim. dietetici - Milano
985	Caseif. Valtusciano - Formaggi - Battipaglia
1120	Alba - Saponi - Napoli
917	Soc. Ital. Prod. Arena - Pollame macellato - Sommacampagna
38	Barilla - Pasta alim. - Parma
818	Baby - Alim. dietetici - Roma
1121	Crippa & Berger - Alim. dietetici - Milano
1122	S.A.O.M - Olio di semi - Napoli
1122	S.A.O.M - Olio di oliva - Napoli
0048	Unione Prov. Mantovana delle Cooperative - Vini - Mantova - Per i propri associati

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(2745)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 500.E.V./313 del 28 febbraio 1974, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla amministrazione comunale di Alatri e costituita da un terreno di mq. 2.000 sito nello stesso comune di Alatri, via Martiri Ungheresi.

Il suddetto terreno, del periziato valore di L. 7.790.000, distinto in catasto al foglio 27, mappale 509, dovrà essere destinato esclusivamente alla costruzione della locale casa della madre e del bambino.

(2718)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « San Giuseppe » di Urbania ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.6/III.59/9 in data 22 febbraio 1974 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Giuseppe» di Urbania (Pesaro) è autorizzato ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2719)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Dubino

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1973, n. 2353, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq. 1260 sito al km. 98 + 750 della strada statale n. 36 nei registri catastali del comune di Dubino al foglio 13, particella 80.

(2582)

Sdemanializzazione di un relitto stradale in comune di Rocca Giovine

Con decreto ministeriale 21 novembre 1973, n. 1804, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del relitto stradale di mq. 705 sito tra i km. 37 + 940 e 38 + 000 della strada statale n. 314, iscritto nel catasto del comune di Rocca Giovine al foglio 10 compreso tra le particelle 175 e 210.

(2583)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento del laboratorio chimico - Ufficio di igiene e sanità del comune di Roma

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1973 è stato riconosciuto, a sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, il laboratorio chimico - Ufficio di igiene e sanità del comune di Roma, con sede in via Ariosto n. 3, Roma.

(2656)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Massarosa (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 331.850.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(585/M)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sul riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Savuto » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sentito il parere del competente comitato regionale dell'agricoltura, ha espresso — ai sensi della lettera *b*) dell'art. 18 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica — parere favorevole per il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Savuto » proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta del disciplinare di produzione del vino « Savuto »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Savuto » è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Savuto » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Gaglioppo (localmente noto anche come Magliocco e Arvino) dal 35 al 45 per cento;

Greco nero, Nerello, Cappuccio, Magliocco Canino e Sangiovese, da soli o congiuntamente, dal 30 al 40% con una presenza massima del 10% di Sangiovese;

Malvasia bianca e Pecorino, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 25 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il territorio dei comuni di:

Provincia di Cosenza:

Rogliano, S. Stefano di Rogliano, Marzi, Belsito, Grimaldi, Altilia, Aiello Calabro, Cleto, Serra Aiello, Pedivigliano, Malito, Amantea, Cigliano, Carpanzano.

Provincia di Catanzaro:

Motta S. Lucia, Martirano Vecchio, Martirano Lombardo, S. Mango d'Aquino, Nocera Torinese e Conflenti.

Tale zona è così delimitata: il limite parte dalla foce del fiume Oliva seguendo il corso fino ad incontrare la statale Terrati-Aiello Calabro (strada statale n. 108) che segue verso nord-est fino ad incrociare, in località Piano Lago, la strada statale n. 19 in prossimità del km. 290; segue quest'ultima fino all'abitato di Rogliano, da qui prosegue lungo la strada provinciale Rogliano-Parenti fino al ponte Ischiaromana per scendere lungo la riva sinistra del fiume Savuto fino all'altezza della stazione della ferrovia calabro-lucana di Parenti, da qui il confine corre lungo la strada ferrata calabro-lucana fino alla stazione di Carpanzano, segue verso sud la strada che passando ad est del centro abitato conduce verso C. Petrilli fino ad incontrare quella per Diano, la segue in direzione di questo centro abitato al km. 6,800 circa dove incrocia la strada per Agrifoglio che segue verso est sino ad incontrare la q. 777 (località Castello), da qui segue una retta verso sud sino alla q. 556 sulla strada provinciale che conduce a Pedivigliano segue tale strada sino al km. 17.

Da qui prosegue lungo questa strada sino all'inizio dell'abitato di Motta S. Lucia e quindi lungo quella che porta al centro abitato del comune di Conflenti Inferiore per proseguire poi lungo la provinciale in direzione sud-ovest sino a Nocera Torinese dopo aver attraversato Martirano Lombardo e S. Mango d'Aquino; da Nocera Torinese segue la strada statale n. 18 (Tirrena inferiore) fino ad incontrare il confine del comune di Falerna in località P.no della Corte, segue quindi tale confine comunale in direzione ovest raggiungendo la costa, quindi verso nord lungo la medesima sino alla foce del F. Oliva da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Savuto » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno carico o rosato;
odore: profumo caratteristico;
sapore: pieno, asciutto;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Savuto » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva di

12,5, può portare in etichetta la qualificazione « superiore » a seguito di un periodo d'invecchiamento obbligatorio di due anni.

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Savuto » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione della annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

Art. 9.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purché le viti di tali vitigni diversi non superino del 15% il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la condizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(2552)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 27 marzo 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	—	—	622,50	622 —	—	622,50	622,50
Dollaro canadese	—	—	—	—	—	639,70	639 —	—	639,75	639,75
Franco svizzero	—	—	—	—	—	207,40	206,75	—	207,40	207,40
Corona danese	—	—	—	—	—	101,50	101,58	—	101,50	101,59
Corona norvegese	—	—	—	—	—	111,80	111,85	—	111,83	111,83
Corona svedese	—	—	—	—	—	139,80	139,65	—	139,82	139,82
Fiorino olandese	—	—	—	—	—	230,25	230,30	—	230,28	230,2[illegible]
Franco belga	—	—	—	—	—	15,80	15,77	—	15,80	15,80
Franco francese	—	—	—	—	—	130,10	130,05	—	130,13	130,13
Lira sterlina	—	—	—	—	—	1482,05	1481,80	—	1482 —	1482 —
Marco germanico	—	—	—	—	—	244,50	243,80	—	244,50	244,50
Scellino austriaco	—	—	—	—	—	32,90	32,90	—	32,95	32,95
Escudo portoghese	—	—	—	—	—	25,05	25,085	—	25,08	25,08
Peseta spagnola	—	—	—	—	—	10,50	10,545	—	10,53	10,53
Yen giapponese	—	—	—	—	—	2,27	2,269	—	2,27	2,27

Media dei titoli del 27 marzo 1974

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	97,250
Redimibile 3,50% 1934	96,950
» 3,50% (Ricostruzione)	89,375
» 5% (Ricostruzione)	95,600
» 5% (Riforma fondiaria)	94,650
» 5% (Città di Trieste)	97,200
» 5% (Beni esteri)	93,275
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,950
» 5,50% » » 1968-83	91 —
» 5,50% » » 1969-84	91 —
» 6% » » 1970-85	94,250
» 6% » » 1971-86	94,250
» 6% » » 1972-87	94,125
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,225
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,850
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,050
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,100
» 5% (» 1° gennaio 1977)	93,325
» 5% (» 1° aprile 1978)	93,250
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	95,025
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	94,775
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	93,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 marzo 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,25
Dollaro canadese	639,375
Franco svizzero	207,075
Corona danese	101,54
Corona norvegese	111,84
Corona svedese	139,735
Fiorino olandese	230,29
Franco belga	15,785
Franco francese	130,09
Lira sterlina	1481,90
Marco germanico	244,15
Scellino austriaco	32,925
Escudo portoghese	25,082
Peseta spagnola	10,54
Yen giapponese	2,27

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % — 1967-1978, di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 9 ottobre 1967.

Si rende noto che il giorno 19 aprile 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle trentuno serie non ancora estratte degli speciali certificati di credito 5,50 % — 1967-1978, emessi per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in base al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 9 ottobre 1967.

Il successivo giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di sei serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1974.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1974

(2651)

Quinta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50% — 1968-1979, di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 2 febbraio 1968.

Si rende noto che il giorno 19 aprile 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle quaranta serie non ancora estratte degli speciali certificati di credito 5,50 % — 1968-1979, emessi per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in base al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 2 febbraio 1968.

Il successivo giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di otto serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1974.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1974

(2652)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 7, foglio n. 162, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Antonietta Cassotta, ordinaria di educazione fisica avverso il decreto ministeriale 27 settembre 1969 concernente la reiezione del gravame gerarchico della stessa docente, elevato contro l'attribuzione della qualifica di « valente » per l'anno scolastico 1967-68.

(2410)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1973, registro n. 95 Pubblica istruzione, foglio n. 292, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 2 dicembre 1966 dal prof. Perrone Grande Gaetano per l'annullamento della decisione n. 126 del 17 luglio 1966, emessa dalla commissione ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il provveditorato agli studi di Messina.

(2461)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro Elettrosalda, con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 febbraio 1974 il dott. Giovanni Gioffrè è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro Elettrosalda, con sede in Milano, in sostituzione del rag. Domenico Gioffrè, deceduto.

(2469)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1974, registro n. 20, foglio n. 91, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal geometra Dembech Paolo avverso gli scrutini di promozione alla ex qualifica di « 1° geometra » effettuati negli anni dal 1958 al 1969, per omessa notifica del ricorso stesso ad almeno uno dei controinteressati.

(2460)

REGIONE CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di Maddaloni

Con decreto del presidente della regione Campania n. 192 in data 28 febbraio 1974, sulla base della deliberazione della giunta regionale n. 142 dell'11 gennaio 1974, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare (con alcune varianti al vigente regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione) del comune di Maddaloni (Caserta), adottato, senza opposizioni, con deliberazione di G.M. n. 1047 del 28 novembre 1972, ratificata dal consiglio comunale con deliberazione n. 60 del 27 dicembre 1972, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2475)

Proroga dell'efficacia del piano di zona del comune di Mirabella Eclano

Con decreto del presidente della regione Campania n. 1748 in data 7 dicembre 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 3294 del 3 luglio 1973, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due e precisamente fino al 25 giugno 1975 al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Mirabella Eclano (Avellino) approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Campania n. 30081 del 25 giugno 1963, giusta richiesta comunale del 31 gennaio 1973 assunta senza opposizioni in base alla deliberazione di G.M. n. 29 del 5 dicembre 1972, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2476)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Monopoli

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 534 in data 25 febbraio 1974, sono stati approvati, ai sensi degli articoli 10 e 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale e il regolamento edilizio del comune di Monopoli (Bari).

(2436)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a tre posti di chimico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n 1479;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1973, registro n. 46, foglio n. 339, relativo alla ristrutturazione del ruolo organico dei chimici della Marina;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione in merito al programma d'esame;

Ritenuta la necessità di indire un pubblico concorso nel ruolo stesso a tre posti di chimico in prova della Marina;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti - Sedi di servizio - Prove d'esame - Diario e sede delle prove d'esame - Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di chimico in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

Un posto è riservato agli impiegati delle carriere di concetto della Difesa di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati nel primo impiego presso una delle seguenti sedi: La Spezia, Taranto e Roma.

La destinazione nella sede di Roma potrà essere assegnata dopo un opportuno periodo di tirocinio nelle altre sedi indicate.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio obbligatorio e facoltativo (v. programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

La prova scritta avrà luogo il 4 maggio 1974 con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

La prova pratica avrà luogo il 6 e 7 maggio 1974 con inizio alle ore 8 presso l'Istituto di chimica industriale ed applicata della Facoltà di ingegneria, via Eudossiana, 18, Roma.

In dipendenza del numero dei concorrenti, la prova pratica avrà luogo a partire dal 6 e 7 maggio 1974 ed eventualmente per turni nei giorni successivi: pertanto, la suddivisione dei candidati nei vari turni verrà precisata in occasione della prova scritta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 2), senza alcun preavviso.

Il colloquio obbligatorio e facoltativo avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale rilasciato da una università o da un istituto di grado universitario legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione a ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso, l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;

2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo, all'indicazione della località, il relativo numero di codice postale;

4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso, nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la assegnazione presso qualsiasi sede fra quelle indicate nel precedente art. 1;

13) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra od assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

L'aspirante, inoltre, dovrà specificare nella domanda di partecipazione al concorso, qualora intenda sostenere il colloquio facoltativo, la lingua o le due lingue relative a tale colloquio da scegliersi tra inglese, francese e tedesco (cfr. programma di cui all'allegato 3 al presente bando). Ove l'aspirante non formuli alcuna dichiarazione circa il colloquio facoltativo si riterrà che egli non intende sostenere tale colloquio.

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione, dovrà essere indirizzata al « Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma ». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o documento si riferisce.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'amministrazione può disporre in ogni momento (e, quindi, anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedenti articoli 2 e 4).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione), come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice, alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Colloquio e votazione

Al colloquio obbligatorio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta ed in quella pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta ed in quella pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio obbligatorio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti, per ogni lingua rispetto alla quale il colloquio stesso sia stato superato in base al normale livello di sufficienza od oltre ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto complessivo ottenuto nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva dei posti o preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che appartengano alla categoria degli ex combattenti (e comunque a questi assimilati o equiparati) o a quelle riservatarie, previste dalle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 28 luglio 1971, n. 585, saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva dei posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma del presente articolo) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso o di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina
Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto alla nomina.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui allo art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà avere luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco, nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè di tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi d'istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti ed alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto alla nomina.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a chimico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale lordo di L. 1.602.300 corrispondente al parametro 218).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1974
Registro n. 14, *foglio n.* 179

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª -
Palazzo dell'Esercito — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . ., nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a tre posti di chimico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina, indetto con decreto ministeriale 13 ottobre 1973.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) . . . . . . e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al (2) . . . .

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . . (provincia di . . . .);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali);

di possedere il seguente titolo di studio (6) . . . . con specializzazione (7) . . . . rilasciato da (8) . . . . . . nell'anno . . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(9) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (9-*bis*) . .,

(10) di prestare attualmente servizio come impiegato dal presso (10-*bis*) .,

oppure:

di aver prestato servizio come impiegato dal . al . . presso (10-*bis*) . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a (10-*ter*) .,

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede fra quelle indicate nell'art. 1 del bando di concorso;

di appartenere alla categoria de (11) . .,

di prescegliere, per il colloquio facoltativo, la lingua (o le lingue) (12) .

. lì .

Firma (13)

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: « All'indirizzo della residenza ». In caso diverso, scrivere: « Al seguente indirizzo » ed indicare di seguito l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(3-*bis*) Ovvero se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. La eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(8) Indicare l'università (o l'istituto di grado universitario) legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio, trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(9-*bis*) Secondo i casi:

ha già prestato servizio militare di leva;

e attualmente in servizio militare presso . .,

non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . .,

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, ecc.

(10) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(10-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo).

(10-*ter*) Indicare la causa.

(11) Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(12) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere il colloquio facoltativo. La scelta deve riguardare un massimo di due lingue ed essere effettuata tra l'inglese, il francese ed il tedesco.

(13) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6), lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55:

per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, ovvero figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria (legge 28 luglio 1971, n. 585).

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3
(cfr. articoli 1 e 9 del bando)

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di chimica generale, chimica industriale ed applicata, qui sotto indicati:

chimica generale: struttura dell'atomo, legame chimico stato liquido e soluzioni, stato solido, equilibri chimici, acidi e basi, elettrochimica e termochimica;

chimica industriale ed applicata: operazioni e procedimenti generali della chimica industriale, combustione e combustibili, lubrificazione e lubrificanti, materie plastiche, metalli e loro leghe, acque, materiali esplodenti e propellenti.

N.B. — Alla commissione esaminatrice è lasciata ogni determinazione circa la durata della prova ed i testi che i concorrenti potranno consultare.

Prova pratica

Esecuzione di un'analisi quantitativa di un miscuglio inorganico, con separazione di due componenti e loro determinazioni, una per via ponderale ed una per via volumetrica, con relazione scritta.

Colloquio obbligatorio

1) Chimica generale (struttura dell'atomo, legame chimico, stato liquido e soluzioni, stato solido, equilibri chimici, acidi e basi, elettrochimica e termochimica).

2) Chimica industriale ed applicata (operazioni e procedimenti generali della chimica industriale, combustione e combustibili, lubrificazione e lubrificanti, materie plastiche, metalli e loro leghe, acque, materiali esplodenti e propellenti).

3) Nozioni di legislazione su impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, tossici e radioattivi e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e di legislazione sociale.

4) Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai.

5) Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Colloquio facoltativo

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica. La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

Categorie degli aventi titolo alla preferenza a parita' di merito e documenti da esibire a dimostrazione del titolo

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati):

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare; figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento:

relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente:

dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, sempreché detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento:

attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1):

documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa:

copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole:

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili:

certificato della commissione sanitaria provinciale di cui agli articoli 7 delle leggi 6 agosto 1966, n. 625 e 30 marzo 1971, n. 118, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti:

certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: TANASSI

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a 3 mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3), del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra; concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato.

In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: TANASSI

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(2412)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, a ventisei posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Nel Bollettino Ufficiale n. 18-19 - parte II - del 3-10 maggio 1973, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1973, registro n. 21, foglio n. 51, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso, per titoli, a ventisei posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(2565)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esame teorico pratico, a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato

Si dà notizia che con decreto dell'Avvocato generale dello Stato in data 21 marzo 1974 le prove scritte del concorso, per esame teorico pratico, a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato da effettuarsi in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 10, 11, 13 e 14 maggio 1974, sono state differite ai giorni 11, 12, 14 e 15 giugno 1974 ed avranno luogo presso l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, con inizio alle ore 9.

Tanto a modifica del precedente decreto dell'Avvocato generale dello Stato in data 3 novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 19 gennaio 1974, con il quale venne indetto il succitato concorso.

(2631)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740850)